

STATUTO DEL REGISTRO DEGLI OSTEOPATI D'ITALIA

Art. 1: DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata "Registro degli Osteopati d'Italia", designata con la sigla "ROI" (di seguito anche "Associazione"), con sede in Milano. L'eventuale modifica della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente statuto (di seguito, "Statuto"). La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Art. 2: FINALITÀ E SCOPI

1. L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro, e si propone, direttamente e/o tramite accordi e/o convenzioni con altre associazioni o soggetti pubblici e privati, di sostenere, promuovere e qualificare, sul territorio italiano, la pratica dell'osteopatia, anche attraverso attività di autoregolamentazione, di controllo formativo e deontologico, di promozione culturale, di rappresentanza di categoria a livello nazionale e internazionale e di indirizzo del sistema educativo.

A tali fini, l'Associazione intende:

- a) perseguire, attraverso qualsiasi iniziativa utile, il riconoscimento professionale dell'osteopatia e la sua regolamentazione;
 - b) promuovere tra tutti gli osteopati un fronte associativo, sociale e professionale unico;
 - c) tutelare l'autonomia della pratica dell'osteopatia, fornendo particolare assistenza ai propri soci (di seguito, congiuntamente, "Soci" e, singolarmente, "Socio") e favorendo lo sviluppo, la diffusione e l'integrazione sociale della cultura osteopatica attraverso l'organizzazione e la partecipazione a incontri, dibattiti, seminari e convegni;
 - d) garantire, sostenere e promuovere l'alta formazione e l'adeguato aggiornamento culturale e professionale dei propri Soci, anche attraverso una puntuale definizione del profilo professionale dell'osteopata;
 - e) svolgere funzioni di rappresentanza nei confronti delle Autorità dello Stato, delle forze politiche, di altre associazioni, imprese, forze produttive e sociali o di qualsiasi altra istituzione pubblica o privata;
 - f) svolgere ogni altra attività funzionale utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali e più in generale a rappresentare gli interessi generali e specifici dei Soci, anche partecipando alla costituzione di altre forme aggregative anche societarie utili al perseguimento degli scopi statutari.
2. L'Associazione, riconoscendo nell'informazione, nella comunicazione e nella trasparenza la condizione essenziale per garantire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione, per assicurare il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali provvede a:
 - compilare e pubblicare l'elenco dei Soci in un apposito Registro Informatico disponibile "on line" sul proprio sito web;
 - inviare per posta elettronica e/o pubblicare sul proprio sito web istituzionale comunicati ufficiali e "newsletter" periodiche, nonché pubblicare nell'area riservata del proprio sito web i regolamenti, gli atti ufficiali dell'Associazione e materiale di approfondimento scientifico e culturale per i Soci;
 - promuovere e diffondere iniziative politico-istituzionali e culturali tramite bollettini, comunicati stampa, articoli, utilizzando ogni forma o mezzo di comunicazione, potendosi avvalere per tale diffusione dell'opera di professionisti o società di consulenza.

3. Il Consiglio Direttivo provvede ogni anno alla revisione generale del Registro degli iscritti all'Associazione e alle occorrenti variazioni.

Il Registro è formato secondo l'ordine alfabetico o la classificazione territoriale. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di osteopata straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Associazione; la sede dall'attività; riferimenti telefonici e telematici e PEC.

La domanda di iscrizione, in forma scritta, è indirizzata alla segreteria dell'Associazione e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- diploma o documento equipollente di osteopata;
- copia del documento di identità e certificato di attribuzione del numero di codice fiscale o documento equipollente;
- consenso firmato ai sensi della Legge sulla "privacy" (D.Lgs. n. 196/2003) per l'autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali nelle stampe e nel sito web ufficiale dell'Associazione;
- estremi della polizza professionale per la responsabilità civile.

La Segreteria, esaminata formalmente la domanda, comunica all'interessato gli estremi bancari per provvedere al pagamento della quota associativa annuale, e, successivamente alla verifica della riscossione, provvede alla formalità dell'iscrizione da sottoporre comunque alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3: RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. i beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - d. le quote di associazione;
 - e. i proventi derivanti dalle eventuali attività commerciali aventi carattere marginale e non prevalente, ossia proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f. da ogni entrata che concorra a incrementare l'attività sociale.

I fondi a disposizione dell'Associazione debbono essere utilizzati per conseguire gli scopi istituzionali di cui all'articolo II che precede.

2. Non potranno essere distribuiti, sia in forma diretta sia indiretta, ai Soci, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, ma tali risorse dovranno essere utilizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali, tra le quali è compresa la beneficenza a favore di persone o enti che si prefiggono scopi di promozione sociale e della persona umana. È sancita la non trasmissibilità delle quote associative.

Art. 4: SOCI

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

L'organo competente che delibera sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota annuale.

2. La qualità di Socio è personale e non è trasferibile o trasmissibile a terzi, fermo quanto previsto all'art. III, c. 2).

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. ordinari;
- b. onorari;
- c. emeriti.

I Soci ordinari sono gli osteopati in possesso di un titolo di studio in osteopatia conforme alle norme vigenti, o, in mancanza, agli standard individuati dalle associazioni di categoria di riferimento (ROI), in accordo con le associazioni di categoria europee e gli obiettivi culturali, scientifici ed etici che la comunità osteopatica a livello internazionale intende perseguire, e che abbiano superato l'esame di idoneità per l'esercizio della pratica di osteopata.

I Soci onorari sono individuati tra le personalità italiane e straniere che, per meriti particolari o comprovate ragioni culturali e/o umanitarie e/o scientifiche e/o politiche e/o economiche, abbiano contribuito in modo significativo alla crescita e alla diffusione dell'osteopatia.

I Soci emeriti sono nominati tra i Soci ordinari dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di singoli Soci, per aver dato lustro alla disciplina osteopatica in campo nazionale e/o internazionale.

Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale e consiste nel versamento della quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Il mantenimento della qualità di Socio ordinario ed emerito è subordinato al versamento della quota annuale associativa entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero entro il diverso termine fissato dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. I Soci ordinari ed emeriti in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di:

- a. utilizzare la sigla m.R.O.I;
- b. essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, partecipare alle assemblee, presentare proposte deliberative, mozioni, emendamenti, interrogazioni o qualsiasi altro atto normativo, votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, essere eletti alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente concordato;
- c. ottenere l'attribuzione del numero progressivo di iscrizione, il rilascio della tessera associativa e del certificato di possesso dei requisiti di iscrizione e di mantenimento dello status di Socio ROI;
- d. disporre della "password" per accedere all'area riservata del sito web ufficiale dell'Associazione (Area Soci);
- e. ricevere abbonamenti a riviste, bollettini, pubblicazioni del ROI, oltre che avvalersi dei servizi e consulenze istituiti presso l'Associazione;
- f. accedere agli atti, con facoltà di estrarne copia, previa motivata istanza scritta e nel rispetto della legislazione vigente a tutela della riservatezza dei dati.

4. È obbligatoria per i Soci la titolarità di polizze assicurative per la responsabilità civile, come da indicazioni presenti nel Codice Deontologico. I Soci hanno altresì l'obbligo di comunicare e aggiornare tempestivamente, in caso di variazione, i propri recapiti: indirizzo di residenza e di attività, telefoni, indirizzo di posta elettronica semplice e certificata (PEC).

5. La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non esonera dal pagamento della quota relativa all'anno

in corso e non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico del Socio, per mancato versamento del contributo associativo deliberato dal Consiglio Direttivo, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al Socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il Socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri per esporre in tale sede le proprie ragioni. Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del Socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il Socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro per effetto del riacquisto della qualifica di Socio di cui al punto precedente.

Art. 5: OSSERVATORI

Ferme le disposizioni del presente Statuto in tema di rapporto associativo, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura osteopatica, gli studenti frequentanti l'ultimo anno degli istituti di formazione che prevedono un percorso formativo e un programma di studi compatibile e/o assimilabile agli standard elaborati e definiti dall'Associazione sono ammessi in qualità di semplici osservatori a partecipare alle attività dell'Associazione.

Art. 6: ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente e il Vicepresidente;
 - d. il Segretario Generale;
 - e. il Tesoriere;
 - f. il Revisore dei conti;
 - g. il Collegio dei Probiviri;
 - h. le Aree macro-regionali.
2. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere, Consigliere, Revisore dei conti e Proboviro sono incompatibili con soggetti che, personalmente ovvero per interposta persona, rivestano una posizione direttiva (quale direttore e/o amministratore) all'interno di istituti privati per la formazione culturale e professionale in osteopatia.

Art. 7: ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti i Soci ordinari ed emeriti in regola con la quota associativa alla data dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o lo stesso Presidente oppure almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri Soci con apposita delega scritta e possono essere portatori di un massimo di due deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto ad intervenire. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede all'elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e delle altre cariche elettive;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera la costituzione o partecipazione a enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento, la messa in liquidazione dell'Associazione e la nomina del Liquidatore.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo e da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci ordinari ed emeriti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci ordinari ed emeriti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci ordinari ed emeriti. Il patrimonio che residua al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea straordinaria dei Soci al momento della delibera di scioglimento.

4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto pubblicato sul sito dell'Associazione e inviato ai Soci con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento e la posta elettronica certificata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

5. Le votazioni dell'Assemblea sono effettuate di regola in modo palese per alzata di mano. Su richiesta di almeno un decimo dei partecipanti all'Assemblea, formulata al termine della discussione, o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine alfabetico, oppure per scrutinio segreto. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, dal regolamento e dalle norme interne, per le designazioni elettive, ad eccezione del caso in cui vi sia un solo candidato alla carica elettiva. In tal caso, la votazione potrà essere palese. Nel caso di scrutinio segreto, le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Associazione.

Gli interventi possono riguardare esclusivamente gli argomenti posti all'ordine del giorno. Ciascun intervento deve avere una durata non superiore a 5 (cinque) minuti e ciascuna replica una durata non superiore a 2 (due) minuti. Nessuno può intervenire più di una volta su ciascun argomento. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può, fermo il principio di parità di trattamento di tutti i partecipanti all'Assemblea, stabilire un diverso periodo di tempo sia con riguardo agli interventi sia con riguardo alle repliche. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'intervenuto a concludere.

6. Per ogni adunanza dell'Assemblea è redatto apposito resoconto (verbale dell'Assemblea) a cura del Segretario Generale, contenente:
- a. la data della sessione e l'ordine del giorno;
 - b. l'indicazione del numero complessivo dei Soci presenti e dei Soci rappresentati a mezzo delega;
 - c. eventuali dichiarazioni dei presenti (comunicazioni Presidenza e interventi);
 - d. i termini essenziali della discussione;
 - e. i risultati delle votazioni;
 - f. il testo definitivo delle questioni deliberate.

Qualunque Socio che intenda fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario Generale nel corso dell'Assemblea. Il Segretario Generale provvede alla protocollazione dell'atto.

Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato.

Art. 8: CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composto da 8 (otto) membri, tra i quali il Presidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea secondo quanto prescritto e disciplinato dal regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) esercizi e i suoi membri sono rieleggibili solo una volta. Possono essere eletti esclusivamente i Soci ordinari che siano iscritti da almeno due anni e i Soci emeriti. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Proboviro. I Consiglieri hanno diritto a un'indennità di presenza secondo quanto espressamente previsto e disciplinato nel regolamento amministrativo, e al rimborso delle spese analiticamente documentate sostenute nell'espletamento del loro mandato e per ogni attività svolta a favore dell'Associazione.

3. I 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente sono eletti come segue:
- a) 3 (tre) sono eletti su base nazionale dall'Assemblea dei Soci, e
 - b) i rimanenti quattro sono eletti in Assemblea rispettivamente dai Soci delle quattro Aree macroregionali di cui al successivo art. XIV, tra i medesimi Soci, uno per ciascuna. Le Aree macroregionali sono le seguenti:
 - Area macroregionale NORD-OVEST, costituita dai Soci residenti in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia,
 - Area macroregionale NORD-EST, costituita dai Soci residenti in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia-Giulia,
 - Area macroregionale CENTRO, costituita dai Soci residenti in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise,
 - Area macroregionale SUD/ISOLE, costituita dai Soci residenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Qualora il risultato di una votazione si concludesse con un risultato di parità fra due candidati, si applicheranno successivamente i seguenti criteri di selezione:

- rinuncia alla candidatura di uno dei due candidati;
 - ballottaggio con nuova votazione tra i due candidati;
 - anzianità di iscrizione al ROI.
4. Il Consiglio Direttivo così eletto si riunirà immediatamente per nominare il Vicepresidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
- In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti della sua stessa Area elettorale, nazionale o macroregionale, e il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
- Nel caso in cui non sia possibile provvedere in tal modo per assenza di candidati non eletti, si procederà all'indizione di elezioni suppletive nel più breve tempo possibile e comunque entro la prima assemblea di approvazione del bilancio successiva.
5. Il Consiglio è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:
- a) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario Generale, e li revoca;
 - b) determina le quote associative;
 - c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) stabilisce annualmente il calendario delle attività culturali e associative;
 - e) fissa la data dell'Assemblea annuale;
 - f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
 - g) predispone la relazione sull'attività svolta;
 - h) assicura il corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
 - i) provvede all'amministrazione dei beni dell'Associazione;
 - l) adotta tutte le misure necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - m) vigila sul comportamento dei Soci, provvedendo, ove necessario e sentiti gli interessati, a emanare i necessari richiami orali, o, nei casi di maggiore gravità, scritti, avverso i quali il Socio può presentare il reclamo di cui all'art. XIII dello Statuto, e delibera in ordine all'accettazione, alla decadenza e all'esclusione dei Soci.

Il Consiglio inoltre ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone la

durata, le mansioni e gli eventuali compensi. In particolare, potrà nominare un Comitato Scientifico come organo di consulta su temi strategici per l'Associazione.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente, o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei componenti ne faccia richiesta; e comunque, in sessione ordinaria, almeno tre volte l'anno.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della data prevista con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da parte del Presidente o del Segretario Generale o dal Tesoriere. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano d'iscrizione al ROI. Spetta a chi presiede il riscontro della valida convocazione e riunione nonché la direzione dei lavori, la rilevazione dei voti e della adozione o meno delle delibere sottoposte. Il Presidente della riunione è assistito dal Segretario Generale; in assenza di quest'ultimo, le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal componente del Consiglio a ciò chiamato da chi presiede.
8. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario Generale, sono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Art. 9: PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo e svolge funzioni generali di rappresentanza, impulso, indirizzo e di alta vigilanza, predispone e attua le strategie per lo sviluppo e la crescita dell'Associazione.
2. Il Presidente del ROI è eletto a maggioranza assoluta dell'Assemblea che delibera validamente con il quorum costitutivo previsto statutariamente; in caso di mancata elezione si procederà col sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi raccoglie il maggior numero di voti, a parità di voti colui che ha maggiore anzianità di iscrizione al ROI.
3. Il Presidente, e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente:
 - rappresenta legalmente l'Associazione;
 - è il garante dello Statuto e dei regolamenti;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo, predisponendone l'ordine del giorno coordinandone le attività;
 - convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci;
 - cura l'esecuzione dei regolamenti, statuti e provvedimenti e di tutte le altre delibere e atti ufficiali approvati dal Consiglio Direttivo;
 - vigila sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento istituzionale, deontologico, amministrativo e accademico del ROI;
 - esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.
4. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili solo una volta per un totale di due mandati consecutivi. La carica di Presidente è incompatibile con qualunque

altra carica, salvo che con quella di Segretario Generale, Vicepresidente e Tesoriere, in caso di impedimento o decesso di questi ultimi.

5. Qualora il Presidente o il Vicepresidente si trovino in una situazione di conflitto di interessi, dovranno darne comunicazione al Consiglio Direttivo per le necessarie determinazioni.

Art. 10: SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri, dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile solo una volta per un totale di due mandati consecutivi.

Il Segretario assolve le seguenti funzioni:

- svolge la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e cura l'inserimento dei verbali nel Libro Verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- tiene aggiornato il Registro degli iscritti;
- cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Associazione: a titolo esemplificativo, richieste di licenze, autorizzazioni, rapporti con enti, istituzioni di qualunque natura ecc.;
- cura tutti gli adempimenti di carattere legale dell'Associazione: a titolo esemplificativo, adeguamento al D.Lgs. n. 196/03, adempimenti normativi, eventuali contenziosi con terzi in cui l'Associazione dovesse essere coinvolta, gestione dei rapporti contrattuali.

In caso di nomina di uno o più Vice Segretari, questi ultimi hanno il compito di sostituirlo in caso di impedimento ovvero possono svolgere i compiti loro specificamente delegati dal Segretario Generale.

Qualora il Segretario Generale si trovi in una situazione di conflitto di interessi, dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo per le necessarie determinazioni.

Art. 11: TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri, dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile solo una volta per un totale di due mandati consecutivi. Egli risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con relazioni annuali.
2. Il Tesoriere assolve le seguenti funzioni:
 - firma i mandati di spesa deliberati dal Consiglio Direttivo e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi;
 - elabora la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - assicura la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge e al regolamento interno dell'Associazione, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
 - assicura la contabilità corrente delle spese dell'Associazione;
 - relaziona al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei Soci.

Qualora il Tesoriere si trovi in una situazione di conflitto di interessi, dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo per le necessarie determinazioni.

Art. 12: REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore, organo di controllo amministrativo dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, esclusivamente tra soggetti non Soci, ed è comunque scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, può deliberare un compenso per la carica di Revisore.

2. Il Revisore vigila sull'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione scritta, firmata e pubblicata con le medesime modalità previste per i bilanci.

In particolare, il Revisore:

- a. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - b. accerta la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c. esamina i libri contabili e i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
 - d. redige una relazione annuale, da allegare al bilancio, sia preventivo sia consuntivo, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.
3. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applicano le norme di legge.

Art. 13: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, dei quali quattro eletti dai Soci suddivisi nelle quattro Aree macroregionali di cui infra all'art. XIV e il quinto eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.

Esso rimane in carica cinque esercizi dalla sua proclamazione ed è rieleggibile una sola volta. Nella prima riunione nomina al proprio interno un Presidente. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi carica sociale.

Possono far parte del Collegio dei Probiviri i Soci Ordinari ed Emeriti del ROI che abbiano un'anzianità di iscrizione al ROI di almeno cinque anni e non abbiano mai subito provvedimenti disciplinari per violazione del Codice Deontologico.

Qualora il risultato di una votazione si concludesse con un risultato di parità fra due candidati si applicano successivamente i seguenti criteri di selezione:

- rinuncia alla candidatura di uno dei due candidati;
- ballottaggio con nuova votazione tra i due candidati;
- anzianità di iscrizione al ROI.

In caso di dimissioni o di decesso di un Proboviro, il Collegio dei Probiviri provvederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti della sua stessa Area nazionale o macroregionale e il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Collegio.

Nel caso non sia possibile provvedere in tal modo per assenza di candidati non eletti, si procederà all'indizione di elezioni suppletive nel più breve tempo possibile e comunque entro la prima assemblea di approvazione del bilancio successiva.

2. Il Collegio dei Probiviri:
 - a) decide sui ricorsi dei Soci in materia di esclusione di cui all'art. IV dello Statuto;
 - b) decide sui ricorsi dei Soci avverso i richiami di cui all'art. VIII dello Statuto;
 - c) vigila sul rispetto, da parte del Consiglio Direttivo, del presente Statuto, relazionando all'Assemblea in ipotesi di gravi difformità tra i comportamenti tenuti e lo Statuto medesimo;
 - d) decide sui conflitti interni tra i vari organi sociali.

3. Il ricorso al Collegio dei Probiviri di cui alle lett. a) e b) del comma che precede va proposto nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto contestato o dalla comunicazione del medesimo, se esso sia soggetto a comunicazione.
4. Esso deve essere depositato, entro il termine anzidetto, presso lo studio del Presidente del Collegio dei Probiviri, o ivi recapitato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. In caso di invio a mezzo posta, il termine si intenderà rispettato laddove il ricorso sia spedito entro il medesimo. A tale fine, farà fede il timbro apposto dall'ufficio di spedizione.
5. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione del ricorrente e degli eventuali altri interessati, e, comunque, nel rispetto del principio del contraddittorio. La decisione è resa con delibera irrevocabile a maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri entro i novanta giorni successivi al deposito del ricorso, sottoposti a sospensione feriale secondo quanto previsto per i termini processuali. Laddove il Collegio dei Probiviri deliberi di disporre istruttoria, il termine resta sospeso dalla data della deliberazione sino al termine dei singoli atti istruttori deliberati. La decisione è comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r nel domicilio da questi eletto al momento del deposito del ricorso. In difetto di elezione di domicilio, la decisione è comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r nello studio del Presidente del Collegio dei Probiviri.
6. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il rimedio arbitrale di cui all'art. XVI dello Statuto entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione, decorsi i quali essa diverrà definitiva e inoppugnabile, fatti salvi i poteri dell'autorità di controllo e la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria secondo le normali regole.
7. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo, ma il Collegio può, ricorrendo gravi e circostanziati motivi, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato.

Art. 14: AREE MACRO-REGIONALI

1. Sono costituite quattro Aree macroregionali, di cui fanno parte i Soci in base alla propria residenza.
2. Le Aree macroregionali hanno il compito di:
 - eleggere ciascuna un membro del Consiglio Direttivo tra i propri componenti;
 - promuovere iniziative particolari o locali, purché non in contrasto con lo Statuto e sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Art. 15: BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'Associazione è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono, nei termini di cui al regolamento amministrativo, predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.
3. I bilanci sono depositati mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione almeno 20 (venti) gg. prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 16: CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia tra Soci e tra Soci e l'Associazione in ordine all'interpretazione, applicazione, validità ed efficacia dello Statuto o comunque concernente rapporti sociali e/o diritti disponibili derivanti dal presente Statuto o dal rapporto sociale, ivi comprese le decisioni del Collegio dei Probiviri rese ai sensi dell'art. XII dello Statuto entro i termini perentori stabiliti dalla medesima disposizione, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, tutti nominati dal Presidente del Tribunale dove ha sede legale l'Associazione su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri giudicheranno in via rituale secondo diritto e il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina e gli Arbitri giudicheranno anche in merito alle spese del giudizio.

Art. 17: CLAUSOLE FINALI

Per quanto non specificatamente disposto nel presente Statuto, troveranno applicazione le norme di legge in materia di associazioni riconosciute nonché i regolamenti approvati dall'Assemblea di volta in volta vigenti.